

# *Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*

Prot. n. 0663

## **IL PRESIDENTE**

- VISTI** gli artt. 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, adottato dal Consiglio Nazionale il 2 febbraio 2012 e approvato in data 10 maggio 2012 con decreto firmato dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
- VISTO** il Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e disciplina degli arbitri ("Codice") approvato dall'Alta Corte di giustizia sportiva il 15 dicembre 2008, sottoposto a presa d'atto da parte della Giunta Nazionale del CONI il 18 dicembre 2008, emanato e pubblicato il 7 gennaio 2009, in vigore dal 22 gennaio 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** l'istanza di arbitrato presentata dal Sig. Federico Pastorello nei confronti della Reggina Calcio SpA, protocollata nel registro della Segreteria del Tribunale al n. 0167 del 24 gennaio 2013;
- VISTA** la rinuncia all'istanza arbitrale pervenuta in data 26 marzo 2013 dal Sig. Federico Pastorello, protocollata nel registro della Segreteria del Tribunale al n. 0654 del 26 marzo 2013;
- CONSIDERATO** che l'organo arbitrale non si ancora costituito

## **PRENDE ATTO**

della rinuncia pervenuta dal Sig. Federico Pastorello all'istanza arbitrale presentata nei confronti della Reggina Calcio SpA.

Il Segretario del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport è incaricato degli adempimenti consequenziali.

Roma, 27 marzo 2013

*F.to Alberto de Roberto*